

L'intervento Libertà di stampa Non c'è solo Sallusti

Giuseppe F.
Mennella



AI GIORNALISTI DE LA NUOVA FERRARA È ANDATA BENE: hanno trovato un giudice che ha riconosciuto loro di aver esercitato il diritto di cronaca e il diritto di critica, scrivendo e pubblicando articoli sull'imprenditore Giovanni Donigaglia. Riconosciuto il diritto, il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento per due milioni di euro di danni avanzata dal presunto diffamato. Il lettore interessato alla vicenda può attingere a www.ossigenoinformazione.it.

Qui si vuol soltanto porre una domanda: i disegni di legge sulla diffamazione - in discussione in sede deliberante nella commissione Giustizia del Senato - avrebbero evitato ai giornalisti de *La Nuova Ferrara* la condanna a pagare un risarcimento astronomico al signor Donigaglia? La risposta è: no. No, perché Donigaglia non si è rivolto al tribunale penale, presentando una querela, ma ha adito il giudice civile impiantando una causa per danno ingiusto e chiedendo due milioni di danni patrimoniali e non patrimoniali. Ecco uno dei limiti dei disegni di legge Chiti e Li Gotti, che Palazzo Madama

sta discutendo: intervengono (meritoriamente) soltanto sugli articoli del Codice penale e della legge del '48 sulla stampa con il dichiarato obiettivo di evitare il carcere ai giornalisti riconosciuti colpevoli del reato di diffamazione a mezzo stampa. Sia chiaro: obiettivo giusto e nobile, perfino necessario se consideriamo anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e la regolazione della materia nelle legislazioni di altri Paesi europei.

I disegni di legge sono stati presentati a seguito della vicenda Sallusti e si procede con ritmi inusitati per il nostro Parlamento. Si potrebbe dire: non è mai buona cosa fare leggi per l'incalzare di un fatto contingente. Ma c'è qualcosa di più. Ormai da alcuni anni un sempre maggior numero di presunti diffamati evita di ricorrere al giudizio penale, dove deve essere provato il dolo nell'agire del giornalista e dove lo stesso può invocare la causa di non punibilità per aver esercitato un diritto previsto dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e dalla giurisprudenza: il diritto di critica e di cronaca. La querela sta diventando uno strumento residuale per la tutela dei diritti della persona.

Oggi gran parte delle persone che si sentono lese nell'onore e nella reputazione dalla pubblicazione di un articolo ricorrono al Codice civile e, dunque, al giudizio civile, chiedendo la riparazione del danno subito sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo morale, biologico ed esistenziale. La riparazione consiste di regola in una richiesta esosa, esagerata di risarcimento, che se riconosciuta può condurre a una grave limitazione della libertà di stampa: dall'auto-censura del giornale per non correre altri rischi fino al fallimento dell'impresa editoriale. Per subire la sanzione civile basta la

colpa, non si deve accertare se c'è stato dolo, cioè l'intenzione di ledere la reputazione e l'onore di una persona.

Nella sede civile non ci sono tetti al risarcimento né parametri oggettivi: può dunque accadere e accade (ricordate la vicenda Fiat-Formigli/Rai e i sette milioni da risarcire alla casa automobilistica?) che le dimensioni del pretium doloris o pecunia doloris siano perfino superiori alle sanzioni previste dal codice penale e dalla legge sulla stampa. Perché il presunto diffamato è lì che vuole colpire, mostrandosi spesso perfino poco interessato a rettifiche e repliche in grado - esse sì, se tempestive e adeguate - a restituire l'onore e la reputazione che sarebbero stati lesi da un articolo.

Ora sarebbe opera meritoria se i senatori impegnati a evitare il carcere ai giornalisti (e a Sallusti) si ponessero anche il problema della più generale libertà di stampa, minacciata da cause civili milionarie, in grado dunque di intimidire giornalisti e giornali. Non è cosa semplice. Ma non impossibile: si può intervenire in modo più incisivo sul diritto e il dovere di rettifica; introdurre parametri di riferimento per il risarcimento (copia della pubblicazione, area di diffusione, personalità del presunto diffamato, collocazione dell'articolo incriminato) e un tetto ragionevole al risarcimento stesso, stabilendo per esempio una quantità di denaro per copia diffusa. Per la verità, queste sono norme che andrebbero introdotte anche nei disegni di legge in discussione, perché cinquantamila euro per un piccolo giornale e per un grande periodico non hanno lo stesso valore e non provocano le stesse conseguenze. Sempre se si ha a cuore la libertà di stampa che, prima di essere un diritto dei giornalisti, è un diritto dei cittadini.